MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA INDUSTRIALE E AD INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 50

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio puo' autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalita'. Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, puo' autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalita'.

Versione in vigore dal 9 luglio 1980, non più in vigore dal 8 settembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitivita' del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301
Capo	VIII — Disposizioni relative ad aziende e istituti di credito pubblici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-dirette-a-frenare-l-inflazione-a-sostenere-la-competitivita/art-50/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it